

B) Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di ricorso, la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, imporrebbe agli Stati membri di limitare l'esposizione dei cittadini al biossido di azoto (NO₂). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell'aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai limiti giornalieri e annuali di biossido di azoto (NO₂) a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/50, la conformità ai limiti giornalieri nell'agglomerato EL0003 di Atene.

Con il secondo motivo di ricorso, la Commissione osserva che l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 imporrebbe agli Stati membri, in caso di superamento dei limiti, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non avrebbe predisposto un idoneo piano per la qualità dell'aria relativamente al biossido di azoto per quanto riguarda l'agglomerato EL0003 di Atene.

(¹) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 24 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona — Spagna) — HV / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-258/20) (¹)

(2021/C 513/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 320 del 28.9.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 21 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayon en sad — Bulgaria) — «Banka DSK» EAD / RP

(Causa C-689/20) (¹)

(2021/C 513/36)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 88 del 15.3.2021.

Ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — L GmbH / F GmbH, BW, SW

(Causa C-336/21) (¹)

(2021/C 513/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 349 del 30.8.2021.
